

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di giugno
14.6.2011

in Roma, nel mio studio, alle ore undici.

A richiesta della "ASSOCIAZIONE PREMIO QUALITA' ITALIA", o anche semplicemente "PREMIO QUALITA' ITALIA", con sede in Roma (RM), Viale dell'Astronomia n. 30, Codice Fiscale n. 93036390503, Partita IVA n. 01401310501.

Io sottoscritto Dott. Fabrizio Polidori Notaio in Roma, con studio al Lungotevere delle Navi n. 19, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato in questo luogo ed ora per ivi assistere, redigendone verbale, all'assemblea della predetta Associazione, quivi indetta in prima convocazione per le ore undici, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni;
- 2) Modifiche di statuto;
- 3) Varie ed eventuali.

E' presente il signor

- BONOMI ALDO, nato a Lumezzane (BS) il 14 ottobre 1951, Codice Fiscale BNM LDA 51R14 E738U, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della predetta ASSOCIAZIONE PREMIO QUALITA' ITALIA.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, assunta per designazione unanime la presidenza dell'assemblea, constatata e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con lettere raccomandate spedite tempestivamente a tutti gli associati ed alle cariche sociali;

- che sono presenti o rappresentati, in virtù di regolare delega che resterà conservata agli atti della Associazione, n. 3 (tre) associati fondatori sui totali n. 3 (tre) aventi diritto a n. 30 (trenta) voti, e precisamente:

- CONFINDUSTRIA;

- AICQ;

- CONSORZIO UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELLA QUALITA' E DELL'INNOVAZIONE;

nonchè n. 2 (due) associati ordinari sui totali n. 2 (due) aventi diritto a n. 2 (due) voti, in regola con il pagamento della quota annuale associativa, e precisamente:

- TELECOM ITALIA;

- ASSOLOMBARDA;

il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa fattamene dal Presidente e dagli intervenuti;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti: sè stesso comparente ALDO BONOMI, quale Presidente, nonchè i Consiglieri FULVIO D'ALVIA, MASSIMO TRONCI;

- che è presente il Presidente Onorario della Associazione ROBERTO MIRANDOLA;

- che del Collegio dei Revisori non è presente alcun membro;

- che la presente assemblea è validamente costituita ai sensi degli artt. 11 e 14 dello Statuto vigente, ed atta a discutere e deliberare sull'indicato ordine del giorno.

Il Presidente apre l'assemblea illustrando agli intervenuti come nel corso dell'attività associativa si sia riscontrata la esigenza di apportare alcune modifiche allo Statuto dell'Associazione; pertanto riassume, e illustra all'assemblea, i punti salienti delle modifiche proposte allo Statuto secondo il testo già in precedenza trasmesso agli associati e da questi esaminato; precisa quindi che dette modifiche, come già noto agli associati, consistono principalmente nella eliminazione della

obbligatorietà del Collegio dei Revisori dei Conti, subordinandone invece la nomina alla eventuale previsione da parte dell'Assemblea; in mancanza di nomina le funzioni di controllo contabile potranno essere esercitate da un Revisore iscritto al Registro dei Revisori contabili nominato dal Consiglio Direttivo, il tutto come da nuova formulazione dell'art. 20 dello Statuto; il

Presidente fa presente che tale esigenza è stata anche determinata dalla circostanza che tutti i membri del Collegio dei Revisori hanno rassegnato da tempo le proprie dimissioni e tale organo attualmente opera in regime di "prorogatio".

Il Presidente sottolinea come il testo di Statuto già trasmesso ai soci contenga anche, oltre a modifiche per operare il coordinamento con gli altri articoli della proposta diversa disciplina del Collegio dei Revisori, anche piccoli adattamenti marginali e/o migliori formulazioni.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad approvare le proposte modifiche allo Statuto.

Quindi l'Assemblea, dopo breve ma esauriente discussione, con il voto favorevole unanime dei tre associati fondatori qui presenti nonché dei due associati ordinari che esprimono in totale 32 voti sui totali 32, con l'osservanza pertanto del quorum deliberativo previsto dall'art. 14 dello Statuto, delibera:

- a) di approvare le modifiche allo Statuto quali illustrate dal Presidente;
- b) di modificare conseguentemente gli articoli 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16 e 20 dello Statuto;
- c) di accettare le dimissioni del Collegio dei Revisori e di non ricostituire al momento tale organo;
- d) di approvare anche, nel suo insieme, il nuovo testo di Statuto composto sempre di 28 (ventotto) articoli, che mi viene esibito dal Presidente e che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa fattamene dal Presidente e dagli intervenuti tutti, che dichiarano di averne esatta conoscenza, fatta eccezione per l'art. 20 relativo alla nuova disciplina del Collegio dei Revisori.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore undici e quaranta.

Tutte le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me personalmente, su due fogli per pagine intere quattro e fin qui della presente quinta, e tutto da me, in assemblea, letto al comparente, che, a mia domanda, dichiara di approvarlo.

Chiuso e sottoscritto alle ore undici e quaranta.

F.to Aldo Bonomi

F.to Fabrizio Polidori Notaio

=====

STATUTO "ASSOCIAZIONE PREMIO QUALITA' ITALIA" 14 GIUGNO 2011

Art. 1

(Denominazione - Sede- Durata)

E' costituita un'associazione denominata: "Associazione Premio Qualità Italia", o anche semplicemente "Premio Qualità Italia".

L'Associazione ha sede in Roma viale dell'Astronomia n. 30.

La durata dell'Associazione é fissata al 31 dicembre 2025; la durata può essere prorogata, o l'Associazione anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2

(Scopo - Oggetto)

1. L'Associazione ha carattere culturale, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, anche in collaborazione con Amministrazioni, Enti Pubblici e Organismi pubblici e privati, la competitività del Sistema Paese attraverso lo sviluppo e la diffusione di metodi, modelli e strumenti di valutazione e miglioramento delle Organizzazioni pubbliche e private.
2. Per conseguire le proprie finalità l'Associazione:
 - a. Sviluppa modelli, strumenti e tecniche per l'autovalutazione, la valutazione, il rating e il miglioramento sia a livello di singola impresa o organizzazione sia di sistemi di imprese (distretti, filiere, reti di imprese), in tutti i settori che sottendono lo sviluppo della competitività del Sistema Italia, sia a livello di sistemi di gestione sia di risultati e prestazioni.
 - b. Effettua iniziative di promozione e sviluppo delle azioni di valutazione effettuate a fronte dei modelli sviluppati o adottati, fornendo addestramento ed assistenza alle imprese e alle organizzazioni.
 - c. Svolge direttamente le attività di valutazione e miglioramento nell'ambito di proprie iniziative o progetti di sviluppo e/o a supporto e/o in collaborazione con iniziative gestite da altre organizzazioni.
 - d. Promuove, organizza e gestisce direttamente e/o indirettamente iniziative tese al confronto dell'efficacia e dell'efficienza e alla promozione del miglioramento della competitività (eccellenza, innovazione, qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità sociale...) anche mediante l'assegnazione di Premi e altri riconoscimenti analoghi di carattere regionale e nazionale. In particolare gestisce direttamente il Premio Qualità Italia e, anche in collaborazione con altre Organizzazioni, altri Premi che possono avere valenza Regionale, Nazionale, Internazionale.
 - e. Mantiene rapporti e collabora con altri organismi territoriali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali che hanno finalità simili e/o organizzano analoghe iniziative.
 - f. Stipula accordi e convenzioni con imprese e organizzazioni per la promozione, la gestione e la realizzazione delle proprie attività.
 - g. Promuove convegni, congressi, incontri, giornate di studio e seminari per la promozione delle proprie attività.
 - h. Promuove la pubblicazione di riviste, monografie, saggi e commenti sulle attività svolte.
3. L'Associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni necessari o utili per il conseguimento della propria finalità e del proprio oggetto e anche partecipare a enti e società che svolgano attività strumentali allo scopo e all'attività sopra indicati.

Art. 3

(Associati - Categorie)

1. Gli Associati si distinguono in:
 - a. Associati Fondatori, per tali intendendosi coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e cioè Confindustria, AICQ, Consorzio Universitario in Ingegneria della Qualità e dell'Innovazione.
 - b. Associati Onorari, per tali intendendosi le Autorità e Amministrazioni pubbliche, nazionali o regionali o territoriali, che dichiarino al Consiglio Direttivo il proprio interesse a partecipare all'Associazione e a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e ne facciano domanda; sono Associati Onorari, ad esempio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri competenti per lo sviluppo economico e per i settori produttivi del Paese (agricoltura, industria, commercio e artigianato, ..), per il welfare (lavoro, previdenza sociale,

sanità,...), per l'organizzazione del Paese (affari regionali, Funzione Pubblica, ..), per l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, le regioni, le Università.

- c. Associati Ordinari, per tali intendendosi le imprese, gli enti pubblici e privati e le organizzazioni interessate a perseguire gli obiettivi dell'Associazione ammessi a far parte dell'Associazione ai sensi del successivo art. 4.
 - d. Associati Valutatori costituiti da persone fisiche che contribuiscono alle attività di valutazione dell'Associazione ammessi a far parte dell'Associazione ai sensi del successivo art. 4.
2. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 7, i fondatori e gli altri associati partecipano alla vita dell'Associazione sostenendone l'attività con il proprio alto contributo di conoscenze ed esperienze.

Art. 4

(Ammissione degli associati)

1. Gli Associati Ordinari sono ammessi a partecipare all'associazione previa approvazione delle relative domande di ammissione con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo.
2. L'ammissione degli Associati Onorari diversi da quelli che assumono tale qualità di diritto ai sensi dell'art. 3 è dichiarata con deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. Gli Associati Valutatori sono ammessi previo parere positivo del Consiglio Direttivo dopo essere stati accettati e inseriti nell'apposito Elenco dei Valutatori Qualificati del Premio Qualità Italia dal Comitato Esecutivo dei Valutatori dell'Associazione ai sensi del successivo art. 24.

Art. 5

(Recesso ed esclusione degli associati)

1. La qualità di Associato si perde per recesso o per esclusione.
2. Il recesso è consentito all'Associato Fondatore, Ordinario, Onorario o Valutatore in qualsiasi momento.
3. Ogni Associato può esercitare il diritto di recesso con dichiarazione scritta da comunicare con raccomandata all'Associazione.
4. Il recesso dell'Associato Fondatore o dell'Associato Ordinario ha effetto con la fine dell'anno solare in corso, se comunicato almeno tre mesi prima o, in caso contrario, con la fine dell'anno solare successivo.
5. L'esclusione di un Associato può essere deliberata dall'Assemblea ordinaria per gravi motivi.
6. L'esclusione di un Associato Valutatore può essere deliberata per il mancato rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissione e il mantenimento nell'Elenco dei Valutatori Qualificati del Premio Qualità Italia di cui all'art. 24 e/o laddove venisse a mancare il contributo del valutatore alle attività di valutazione dell'Associazione definita ai sensi dell'art. 7.
7. L'Associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul fondo comune, né può richiedere la restituzione dei contributi versati.
8. La qualità di Associato non è trasmissibile.

Art. 6

(Fondo comune - Entrate)

1. Il fondo comune è costituito a norma di legge e ne fanno in ogni caso parte:
 - a. le quote di adesione;

- b. le eventuali erogazioni pubbliche o private ricevute a norma di legge dall'Associazione che siano espressamente destinate a incrementare il patrimonio;
 - c. gli eventuali avanzi di gestione che risultino alla chiusura di ciascun anno solare.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a. dai contributi associativi annuali;
 - b. da ogni altra entrata che concorra a sostenere le spese d'esercizio dell'Associazione e promuoverne attività e progetti.
3. Il fondo comune, compreso ogni eventuale fondo o riserva, è indivisibile finché dura l'Associazione.

Art. 7

(Quote di adesione - Contributi annuali)

1. All'atto dell'ammissione gli associati ordinari devono versare la quota di adesione nella misura minima determinata dall'Assemblea o in suo multiplo non superiore a tre volte l'ammontare di questa.
2. Il contributo associativo annuale è determinato per ciascun anno sociale dal Consiglio Direttivo, inizialmente stabilito per i Soci fondatori e quelli ordinari, in 5000 Euro (cinquemila euro).
3. L'associato fondatore Confindustria non è tenuto al versamento del contributo associativo annuo, ma darà il patrocinio e il suo supporto per il buon andamento dell'attività dell'Associazione.
4. Gli associati onorari non sono tenuti al versamento delle quote di adesione e dei contributi annuali, ma si impegnano ad assicurare un contributo di immagine, supporto organizzativo, operativo e logistico per il buon andamento dell'attività dell'Associazione.
5. Gli Associati Valutatori non sono tenuti al versamento delle quote di adesione e dei contributi annuali, ma si impegnano a rispettare le regole previste per l'ammissione e la permanenza nell'Elenco dei Valutatori Qualificati di cui all'art. 24 ed in particolare ad assicurare un impegno personale alle attività di valutazione e promozione dell'Associazione. Si impegnano inoltre ad assicurare un contributo di immagine all'Associazione.

Art. 8

(Anno Sociale - Bilanci)

1. L'anno sociale corrisponde a quello solare.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea da convocare entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

Art. 9

(Divieto di distribuzione degli avanzi)

1. E' vietata la distribuzione degli avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma agli associati.

Art. 10

(Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Presidente Onorario;
 - il Consigliere Delegato;
 - il Collegio dei revisori dei conti se nominato dall'Assemblea dei Soci.
2. Sono organi Consultivi dell'Associazione:
 - il Comitato Tecnico-Scientifico;
 - il Comitato di Valutazione;
3. Sono organi Tecnici dell'Associazione:
 - il Comitato Esecutivo dei Valutatori;
 - l'Elenco dei Valutatori Qualificati del Premio Qualità Italia;
 - il Club delle Aziende eccellenti.
4. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo eventualmente quelle del Consigliere Delegato, del Presidente del Comitato di Valutazione e del Coordinatore del Comitato Esecutivo dei Valutatori nel caso in cui gli siano affidati compiti operativi.

Art. 11

(Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea è costituita dagli Associati Fondatori e dagli Associati Ordinari. Il Presidente può invitare gli Associati Onorari, i membri del Comitato Tecnico-Scientifico, del Comitato di Valutazione e del Comitato Esecutivo dei Valutatori a intervenire all'Assemblea; in tal caso questi possono esprimere pareri con valore consultivo sulle materie all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea convocata presso la sede dell'Associazione, o in ogni altro luogo in Italia, dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, o su richiesta di almeno un associato fondatore o di almeno un terzo degli altri associati, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o telex almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto ed è intervenuta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e, ove nominato, del Collegio dei revisori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea nomina essa stessa il proprio presidente.
6. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e da un segretario da esso nominato.
7. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 12

(Diritto di voto in Assemblea)

1. A ciascuno Associato Fondatore spettano dieci voti.
2. Agli Associati Ordinari che hanno versato una quota di adesione superiore a quella minima è riconosciuto un ulteriore voto per ogni ammontare multiplo versato, nel limite massimo di tre voti.

Art. 13
(Assemblea Ordinaria)

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
 - b. determina il numero, in ogni caso dispari, dei componenti del Consiglio Direttivo e li nomina secondo quanto stabilito dal successivo art. 16;
 - c. nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
 - d. impartisce le direttive generali di azione dell'Associazione, e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - e. delibera l'esclusione degli associati e delibera altresì su ogni altro argomento di sua competenza ai sensi di legge o del presente statuto.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'art. 8, comma 2, del presente statuto.
3. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti associati che dispongono di almeno due terzi del totale dei voti spettanti agli associati.
4. Se gli associati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti associati che dispongono di almeno metà del totale dei voti spettanti agli associati.
5. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti espressi dagli associati presenti o rappresentati.
6. Tutte le delibere sono adottate a voto palese; tuttavia, qualora le votazioni riguardino persone fisiche l'Assemblea può deliberare di procedere con voto segreto.

Art. 14
(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del totale dei voti spettanti agli associati. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno la metà di tali voti.
3. Sia in prima che in seconda convocazione è tuttavia necessario il voto unanime degli associati fondatori per le deliberazioni relative alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e per lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Art. 15
(Rappresentanza dell'Assemblea)

1. L'associato può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta da conservarsi da parte dell'Associazione.
2. Lo stesso associato non può rappresentare più di un associato.

Art. 16
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri; l'Assemblea determina il numero esatto dei Consiglieri e li elegge scegliendone la maggioranza tra le persone designate dagli associati fondatori e garantendo la presenza di esponenti di tutti i fondatori e delle altre categorie di associati.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione dell'Associazione che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea.
3. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:
 - a. nominare tra i propri componenti il Presidente;
 - b. redigere il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo;
 - c. nominare, su proposta del Presidente, un Consigliere Delegato dell'Associazione, stabilendone i compiti e l'eventuale compenso;
 - d. proporre all'assemblea, su indicazione del Presidente, la nomina e la sostituzione del Presidente Onorario all'Assemblea;
 - e. istituire il Comitato Tecnico-Scientifico determinandone i compiti, la composizione e le modalità di nomina dei membri e definendo e approvando le procedure di funzionamento;
 - f. istituire il Comitato di Valutazione determinandone i compiti, la composizione e le modalità di nomina dei membri e definendo e approvando le procedure di funzionamento;
 - g. istituire l'Elenco dei Valutatori Qualificati, definendone e approvando le procedure di funzionamento e istituire il Comitato Esecutivo dei Valutatori;
 - h. istituire il Club delle Aziende Eccellenti, definendone e approvando le procedure di funzionamento;
 - i. nominare, su proposta del Presidente, il Presidente del Comitato di Valutazione;
 - j. nominare, su proposta del Comitato Esecutivo dei Valutatori, il Coordinatore del Comitato Esecutivo dei Valutatori;
 - k. istituire eventuali commissioni per determinati scopi e lavori, chiamando a farne parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;
 - l. proporre all'Assemblea la misura delle quote di adesione, determinare l'ammontare dei contributi annuali entro il limite massimo stabilito dal precedente art. 7, comma 2;
 - m. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - n. deliberare in merito all'ammissione degli Associati Ordinari, degli Associati Valutatori e di quelli onorari non prestabiliti dallo Statuto;
 - o. proporre all'Assemblea l'eventuale esclusione degli Associati;
 - p. proporre all'Assemblea la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti indicandone i componenti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni quadrimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o telex contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, almeno dieci giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, cinque giorni prima. In mancanza di regolare convocazione il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri; ciascuno degli intervenuti può tuttavia opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo inoltre possono svolgersi anche mediante audio e/o videoconferenza; in tale caso sarà necessario che siano presenti, nello stesso luogo, il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla

formalizzazione e alla sottoscrizione del verbale. La riunione dovrà comunque avvenire con modalità tali (di cui dovrà darsi atto nel relativo verbale) che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da un Consigliere indicato dal Presidente, o dal Consigliere Delegato se nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.
8. Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
9. I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
10. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione nel rispetto dei principi di composizione del Consiglio indicati nel comma 1. I consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri deve essere convocata l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo associato.

Art. 17 (Presidente)

1. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
 - b. dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi dell'Associazione;
 - c. vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d. indica al Consiglio Direttivo il Presidente Onorario da proporre all'Assemblea;
 - e. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Consigliere Delegato;
 - f. conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, deleghe operative al Consigliere Delegato, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.
3. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio.

Art. 18 (Presidente Onorario)

1. Il Presidente Onorario è una personalità rappresentativa e di spicco nel campo della valutazione e del miglioramento della qualità e dell'eccellenza delle Organizzazioni pubbliche e private e che ben rappresenta la continuità e la specificità delle finalità e degli indirizzi culturali dell'Associazione.
2. Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente Onorario dura in carica fino a dimissioni o sostituzione da parte dell'Assemblea, non gli sono attribuiti poteri direttivi di amministrazione o di rappresentanza, ma ha la facoltà di

richiedere, agli altri organi dell'Associazione, ogni informazione sull'andamento delle attività istituzionali direttamente connesse od accessorie.

4. Il Presidente Onorario presiede di diritto il Consiglio Tecnico-Scientifico e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 19

(Consigliere Delegato)

1. Il Consigliere Delegato è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
2. Il Consigliere Delegato dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
3. Il Consigliere Delegato svolge i seguenti compiti:
 - a. cura la gestione delle attività dell'Associazione in funzione delle deleghe ricevute dal Presidente e svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo;
 - b. invia, nei tempi stabiliti, le convocazioni delle riunioni degli organi statutari dell'Associazione;
 - c. mantiene i contatti con gli Associati;
 - d. coordina il personale dell'Associazione.

Art. 20

(Collegio dei revisori dei conti e/o Revisore Contabile)

1. Se nominato dall'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e da due supplenti nominati e operanti nei modi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno un membro deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio.
2. I Revisori dei Conti nominano tra di loro un Presidente del Collegio.
3. I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la gestione contabile dell'Ente, la regolarità dei bilanci e dei libri sociali.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea.
5. In mancanza di nomina del Collegio dei Revisori, le funzioni di controllo contabile potranno essere esercitate da un Revisore iscritto al Registro dei revisori contabili, appositamente nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 21

(Comitato Tecnico- Scientifico)

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha il compito di garantire all'Associazione il sostegno e la consulenza di voci autorevoli del mondo tecnico-scientifico, accrescere la legittimazione esterna dell'associazione, fornire supporto tecnico-scientifico al Consiglio Direttivo su questioni di interesse dell'Associazione e di promuovere, attraverso le idee e le attività dei propri membri, ricerche e studi, convegni, seminari al fine di supportare e valorizzare le iniziative dell'Associazione.
2. Il Comitato scientifico dell'Associazione è presieduto dal Presidente Onorario e formato da docenti universitari, ricercatori, imprenditori ed esperti nel campo dei metodi, dei modelli e degli strumenti di valutazione e miglioramento delle Organizzazioni pubbliche e private.

3. Sono membri di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico il Presidente del Comitato di Valutazione e il Coordinatore del Comitato Esecutivo dei Valutatori.
4. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente Onorario.

Art. 22

(Comitato di Valutazione)

1. Il Comitato di Valutazione è responsabile della gestione dei processi di valutazione dei premi sulla base dei criteri definiti per ciascuno di essi ed è garante della correttezza del processo di valutazione.
2. Il Presidente del Comitato di Valutazione è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
3. Partecipa alle riunioni del Comitato di Valutazione, con diritto di voto, il Coordinatore del Comitato Esecutivo dei Valutatori.
4. Partecipa alle riunioni del Comitato di Valutazione, con diritto di voto, il Coordinatore del Club delle Aziende Eccellenti.
5. I compiti specifici, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato di Valutazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo in funzione delle esigenze dell'Associazione e in relazione ai Premi gestiti.

Art. 23

(Comitato Esecutivo dei Valutatori)

1. Il Comitato Esecutivo dei Valutatori (qui di seguito indicato anche come "Comitato dei Valutatori") è composto da 3 Associati Valutatori eletti dagli Associati Valutatori iscritti all'Elenco dei Valutatori secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Il Comitato dei Valutatori dura in carica tre anni, rinnovabile per un solo ulteriore mandato, in seguito al quale i membri non possono ricoprire tale carica per almeno la durata di un nuovo Comitato dei Valutatori.
3. Il Comitato dei Valutatori esercita nei confronti degli Associati Valutatori i seguenti compiti:
 - a. ne promuove e sviluppa la specifica attività;
 - b. verifica la presenza dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei Valutatori Qualificati e per il mantenimento dell'iscrizione con riferimento alle procedure definite dal Regolamento;
 - c. verifica l'adempimento all'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale periodico con riferimento alle procedure definite dal Regolamento;
 - d. propone al Comitato di Valutazione decisioni in merito a situazioni specifiche di concorrenza tra l'attività degli Associati Valutatori e le attività istituzionali dell'Associazione;
 - e. collabora con il Consigliere Delegato e il Presidente del Comitato di Valutazione nell'esercizio delle loro competenze in relazione agli Associati Valutatori esprimendo pareri nei casi esplicitamente previsti dagli artt. 3, 4 e 5 e per la gestione del processo di valutazione dei Premi;
 - f. collabora con il Presidente del Comitato di Valutazione per la gestione del processo di valutazione dei Premi;
 - g. gestisce l'Elenco dei Valutatori iscritti all'Associazione verificando che essi abbiano il possesso dei requisiti previsti.
4. Al fine di realizzare tali compiti, il Comitato dei Valutatori propone al Consiglio Direttivo la nomina a Coordinatore di uno dei suoi componenti.

5. Il Coordinatore del Comitato Esecutivo dei Valutatori, secondo quanto indicato nell'art. 21 dello Statuto, partecipa al Consiglio Tecnico-Scientifico e, secondo quanto indicato nell'art.22 dello Statuto, alle riunioni del Comitato di Valutazione .
6. Il funzionamento del Comitato Esecutivo avviene secondo quanto previsto nel Regolamento dell'Associazione e, per quanto non stabilito espressamente, sulla base di norme ulteriori di natura regolamentare che saranno definite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione su proposta del Comitato Esecutivo dei Valutatori.

Art. 24

(Elenco dei Valutatori Qualificati dell'Associazione Premio Qualità Italia)

1. L'Elenco dei Valutatori Qualificati è costituito dall'insieme degli Associati Valutatori i quali, a seguito di apposita domanda rivolta al Comitato Esecutivo dei Valutatori e di successiva istruttoria e accettazione come Associati Valutatori dal Consiglio Direttivo, esercitano attività di valutazione nell'ambito dei Premi e della altre iniziative promosse dall'Associazione.
2. L'Elenco è conservato a cura del Comitato Esecutivo dei Valutatori, è pubblico e consultabile da qualunque socio o da terzi per il tramite del sito web dell'Associazione.
3. Gli Associati Valutatori Qualificati rispondono a requisiti specifici la cui definizione di dettaglio e le relative modalità applicative saranno definite dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Esecutivo dei Valutatori. Fino alla definizione ed emanazione formale di questi documenti regolamentari il Consiglio Direttivo dell'Associazione è responsabile nei confronti degli Associati Valutatori per tutti gli adempimenti che li riguardano in maniera specifica.

Art. 25

(Il Club delle Aziende Eccellenti)

1. Il Club delle Aziende Eccellenti è costituito dall'insieme delle Aziende che hanno vinto premi, menzioni e riconoscimenti nei Premi gestiti dall'Associazione e che fanno domanda di adesione al Club.
2. Le aziende afferenti al Club eleggono al loro interno un gruppo di coordinamento composto da tre rappresentanti che nominano un coordinatore che partecipa, secondo quanto indicato nell'art.22 dello Statuto, alle riunioni del Comitato di Valutazione.
3. I tre rappresentanti del Club nel gruppo di coordinamento durano in carica tre anni, i rappresentanti non possono ricoprire tale carica per almeno la durata di un nuovo gruppo di coordinamento.
4. Il funzionamento del Club avviene secondo quanto previsto nel Regolamento dell'Associazione e, per quanto non stabilito espressamente, sulla base di norme ulteriori di natura regolamentare che saranno definite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 26

(Liquidazione -Scioglimento)

1. Qualora l'Associazione si sciogla e venga posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

Art. 27

(Clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto e delle delibere degli organi associativi sarà deferita a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dall'altra parte ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri d'accordo, o in mancanza, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma che nominerà anche il secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata, non abbia provveduto a nominarlo.
2. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità come amichevole compositore e sarà tenuto all'osservazione del principio del contraddittorio.

Art. 28

(Rinvio alle disposizioni del codice)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di associazioni non riconosciute.